



COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
Provincia di Cuneo

COPIA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

N. Reg. Gen. 257 del 24/06/2026
--

OGGETTO : Fornitura e posa di Impianto di Videosorveglianza da installare nei pressi dell'edificio denominato NUOVO ASILO NIDO – Affidamento alla Ditta TECNOWOLD GROUP Srl con sede in CUNEO.

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di giugno, Geom. AUDISIO Marco in qualità di Responsabile del Servizio adotta la retro riportata Determinazione recante il progressivo N. 72 del proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il Comune di CHIUSA di PESIO (CN) ha presentato candidatura per la realizzazione di un nuovo asilo nido in data 30/05/2024 a far valere sull'AVVISO PUBBLICO del Ministero dell'Istruzione e del merito in data del 15 maggio 2024 prot. n. 68047 *per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.*
- In seguito alla presentazione di tale candidatura per la spesa complessiva prevista di € 1.250.000,00, questo Ente è risultato assegnatario di € 480.000 a valere sul finanziamento sopraindicato.
- Sulla base di quanto previsto dall'Avviso le opere devono avere avvio entro il 31/10/2024 pena la perdita del finanziamento ministeriale.

RICHIAMATA:

- la Delibera della Giunta Comunale N. 105 del 08/08/2024
- la Delibera della Giunta Comunale N. 115 del 09/09/2024
- la Delibera della Giunta Comunale N. 128 del 02/10/2024
- la Delibera della Giunta Comunale N. 141 del 12/11/2024
- Determinazione nr. 387/188/UT in data 02/12/2024

DATO ATTO che:

- Sulla base dei provvedimenti sopraindicati è stato realizzato un nuovo edificio avente destinazione di ASILO NIDO.
- Nell'area dove è stato costruito l'edificio sopraindicato sono presenti altre strutture pubbliche quali il palazzetto dello sport, la scuola secondaria di primo grado, la scuola dell'infanzia, la palestra di arrampicata sportiva, il campetto polivalente, il campo sportivo comunale, il campo da beach volley, il percorso ginnico attrezzato e diversi percorsi pedonali che comportano un elevato afflusso di persone. Per tale motivo, il Comune ha inteso integrare il sistema di videosorveglianza posizionando una telecamera nei pressi del nuovo asilo, al fine di un migliore controllo della sicurezza dell'area.
- L'Amministrazione comunale ha stanziato a bilancio, le somme necessarie per procedere con la fornitura di cui si tratta.

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura e posa di Impianto di Videosorveglianza da installare nei pressi dell'edificio denominato NUOVO ASILO NIDO

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [D.Lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: ***"Fornitura e posa di Impianto di Videosorveglianza da installare nei pressi dell'edificio denominato NUOVO ASILO NIDO"***
- Importo del contratto: € 4.995,00 oltre IVA di legge ;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo valore, assai distante dalla soglia comunitaria nonché per la tipologia di opere da eseguire.

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 € (I.V.A. esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 € (ora 5.000 €) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RILEVATO che per l'espletamento della fornitura è stato acquisito un preventivo da parte del seguente operatore economico: Ditta Tecno Wold Group Srl (P.I. 03029020041) con sede in CUNEO in Via della Magnina nr. 1

DITTA	OFFERTA
Ditta Tecno Wold Group Srl (P.I. 03029020041) con sede in CUNEO in Via della Magnina nr. 1	€ 4.995,00 + IVA 22 %

RITENUTA l'offerta prodotta ammissibile.

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO che si rende necessario procedere con urgenza alla redazione dell'attività in questione in quanto si rende necessario acquisire celermente le certificazioni da produrre nell'ambito del progetto finanziato con fondi PNRR, per dimostrare il rispetto del principio del DNSH e per rendicontare il contributo concesso.

RITENUTO di affidare alla Ditta Tecno Wold Group Srl (P.I. 03029020041) con sede in CUNEO in Via della Magnina nr. 1, le attività in parola per un importo di € 4.995,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € **6.093,90** in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità

perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee, all'esecuzione dei servizi richiesti;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa in quanto l'Amministrazione Comunale ha proceduto a stanziare i fondi necessari.

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.,
- il D. Lgs. n. 36/2023 e relativi Allegati;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- I Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, la ***"Fornitura e posa di Impianto di Videosorveglianza da installare nei pressi dell'edificio denominato NUOVO ASILO NIDO"*** alla Ditta Tecno Wold Group Srl (P.I. 03029020041) con sede in CUNEO in Via della Magnina nr. 1, le attività in parola per un importo di € 4.995,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € **6.093,90** precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI AUTORIZZARE l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del DLgs n. 36/2023 e s.m.i.

DI PRECISARE che:

- La realizzazione delle opere edili (plinto, cavidotti, raccordi, ecc...) saranno oggetto di affidamento separato.
- Il progetto oggetto del presente provvedimento è finanziato con fondi comunali

DI IMPEGNARE Di IMPEGNARE a favore della Ditta Tecno Wold Group Srl sopra generalizzata la somma di € **6.093,90** al capitolo N. 7030/200/400 del Bilancio.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate mediante redazione degli atti previsti e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, che dovrà essere sottoscritta da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

- a. Il CUP del progetto in argomento è il seguente: C15D26000010004
- b. Il CIG acquisito ed assegnato ai lavori è il seguente: BC2862B133

DI DEMANDARE al [RUP](#):

- o anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- o gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di TORINO al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
Geom. AUDISIO Marco